

ALLEGATO B

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1 – Costituzione e composizione

1. Sono costituite, in seno al consiglio comunale, le seguenti commissioni consiliari:
 - COMMISSIONE I – Tecnica
 - COMMISSIONE II – Bilancio e Affari Generali
2. Le commissioni consiliari sono composte da consiglieri comunali secondo un criterio proporzionale, nel rispetto del principio della prevalenza numerica della maggioranza, ed in modo da garantire comunque la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
3. Ciascuna commissione è costituita da n. 7 membri. Ogni gruppo consiliare, tramite il suo capogruppo, designa i consiglieri facenti parte delle commissioni.
4. È ammessa la possibilità che uno stesso consigliere faccia parte di più commissioni.

Art. 2 – Presidenza e convocazione

1. Il sindaco convoca la prima riunione delle commissioni consiliari. In tale occasione vengono eletti il presidente e il vicepresidente della commissione, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Ogni commissario può esprimere un'unica preferenza.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano della commissione.
3. Il presidente della commissione esercita le seguenti funzioni:
convoca e presiede la commissione, ne formula il relativo ordine del giorno e ne regola i lavori, disciplina i dibattiti, richiama all'ordine i commissari, può sospendere i lavori della commissione, tiene i contatti con gli altri presidenti di commissioni, il sindaco e la giunta comunale. **Nomina tra i commissari il segretario che rileva le presenze e le votazioni degli argomenti posti all'ordine del giorno.**
4. Qualora si tratti di esaminare argomenti di competenza delle due commissioni, la seduta è convocata congiuntamente da entrambi i presidenti ed è presieduta da quello più anziano di età, salvo diverso accordo.
5. La convocazione della commissione deve avvenire al più tardi entro le 24 ore che seguono l'avviso di convocazione del consiglio comunale; della convocazione è data comunicazione ai membri delle commissioni almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza.
6. La convocazione della commissione avviene in forma scritta con l'indicazione precisa degli argomenti da trattare, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta consiliare.

7. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'orario di inizio e di fine dell'adunanza; detto arco temporale non deve essere coincidente con quello di altre commissioni.
8. Della convocazione è data comunicazione al sindaco, agli assessori, al segretario generale, ai dirigenti e personale comunale competente nelle materie poste all'ordine del giorno.

Art. 3 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni consiliari sono organi consultivi con il compito di approfondire il contenuto degli atti all'ordine del giorno del consiglio comunale.
2. Le commissioni hanno la finalità di favorire la conoscenza e l'approfondimento degli argomenti sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, prima della discussione e deliberazione del consiglio stesso.
3. Le commissioni **devono** esprimere un parere sugli atti posti al loro esame **e porlo in votazione**. Tale parere ha carattere non vincolante rispetto alle autonome decisioni del consiglio comunale.
4. Il parere espresso dalla commissione viene depositato agli atti e dello stesso viene data comunicazione in consiglio comunale da parte del presidente della commissione o di chi lo sostituisce.

Art. 4 - Funzionamento delle commissioni

1. La commissione è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno 4 dei suoi componenti. Ai membri della commissione è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura stabilita per le sedute del consiglio comunale.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche e si svolgono in presenza, di norma nella sala consiliare; le sedute sono audio-registrate.
3. Le sedute delle commissioni si tengono preferibilmente in un orario non coincidente con l'orario di lavoro dei componenti delle stesse **e nell'ambito dell'orario di lavoro dei dipendenti**.
4. Il sindaco e gli assessori, anche se non rivestono la qualità di componenti delle commissioni, possono sempre partecipare in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, con facoltà di relazione e di intervento.
5. Il presidente può invitare a partecipare alle commissioni, ove la presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare, il segretario generale, i dirigenti ed il personale competente nelle materie e negli argomenti posti all'ordine del giorno della commissione.
6. In caso di impossibilità di riunire una commissione, su disposizione del presidente, le relative competenze sono assunte temporaneamente dalla conferenza dei capigruppo.
7. Tutti i lavori della commissione saranno pubblicati, assieme alle registrazioni audio, in apposita sezione del sito web comunale.

Art. 5 - Segreteria delle commissioni

1. Spetta **all'U.O. Segreteria** provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al funzionamento della commissione (recapito degli avvisi di convocazione, predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione) ed ogni altro compito connesso alla funzione.

Art. 6 – Assenze, decadenza, dimissioni e sostituzione

1. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un commissario, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante.
2. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun commissario ha facoltà di farsi sostituire, con pienezza delle funzioni, da un altro consigliere del suo gruppo, provvedendo ad informare anticipatamente e per iscritto il presidente della commissione. Non possono avvenire sostituzioni in corso di seduta.
3. Le dimissioni da componente della commissione consiliare sono presentate al presidente della commissione, al sindaco ed al proprio capogruppo. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. In caso di cessazione/dimissioni dalla carica di presidente di una commissione, il vice presidente provvede alla convocazione della commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale dell'avvenuta cessazione per l'elezione del nuovo presidente.
5. Qualora siano vacanti entrambe le cariche di presidente e vicepresidente, la commissione è convocata, entro i dieci giorni successivi dalla vacanza, dal sindaco, che ne assume anche la presidenza temporanea esclusivamente per la relativa elezione delle due cariche.

Art. 7 – Entrata in vigore della disciplina

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono disapplicate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. La presente disciplina ha carattere sperimentale; il funzionamento delle commissioni istituite dal presente regolamento sarà oggetto di valutazione da parte del consiglio comunale decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 8 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le disposizioni dello statuto comunale e del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.